

**Parere n. 11/2007 - Parere sull'applicabilità dell'art. 2 comma 9 del
D.L. n. 262/2006, come convertito dalla Legge n. 286/2006
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)**

Parere n. 11 /2007



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

PRESIDENTE:

Prof. Avv. Giuseppe Palumbi

CONSIGLIERE:

Dott. Giorgio Longu

CONSIGLIERE:

Avv. Maria Paola Marcia (relatore)

PRIMO REFERENDARIO:

Dott.ssa Valeria Mistretta

REFERENDARIO:

Dott. Michele Scarpa

REFERENDARIO:

Dott.ssa Lucia D'Ambrosio

Nella camera di consiglio dell' 11 luglio 2007;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74, che ha apportato modifiche al predetto decreto;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la richiesta di parere pervenuta dal Sindaco del Comune di Castelsardo a mezzo della nota prot. 4163 in data 6 giugno 2007 sull'applicazione dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973

introdotto dal decreto legge 2 ottobre 2006 (convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286), recante << *disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni* >>;

Vista la nota prot. n. 420/Pres dell'11 giugno 2007 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Maria Paola Marcia;

Vista la nota prot. n. 160 del 21 giugno 2007 con cui il Magistrato istruttore, Consigliere Maria Paola Marcia, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 25 del 28 giugno 2007 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per l'adunanza dell'11 luglio 2007 per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Consigliere Maria Paola Marcia;

P R E M E S S O

la Sezione deve preliminarmente verificare l'ammissibilità delle richieste di parere sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, nonché la loro ricevibilità e procedibilità;

C O N S I D E R A T O

1. 1. Alla luce del costante orientamento espresso dalla Sezione di controllo, nonché dalle altre articolazioni della Corte dei conti (Sezione delle Autonomie e Sezioni regionali) la legittimazione alla richiesta dei pareri è propria degli Organi rappresentativi dell'Ente.

In tali termini, pertanto, è stata data applicazione alla citata disposizione (art. 7, comma 8 cit. legge n. 131 del 2003) la quale, peraltro, prevede che le richieste vengano, di norma, formulate tramite il Consiglio delle autonomie locali oramai istituito e funzionante. A tal riguardo, anzi, va richiamato il regolamento appositamente adottato con deliberazione n. 13 del 30 ottobre 2006 dal Consiglio delle Autonomie per disciplinare la materia, ove si prevede espressamente da un lato che – di norma – la richiesta di parere debba provenire dagli organi rappresentativi dell'Ente ovvero da Organi espressamente delegati (art. 3, comma 3), dall'altro che le richieste di parere sono trasmesse alla Sezione regionale a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali previa ricognizione della portata interpretativa ed innovativa del parere medesimo (art. 2, comma 1).

A tale riguardo, però, la Sezione, sul presupposto del carattere non automaticamente preclusivo della citata disposizione statale che prevede il tramite del Consiglio delle

Autonomie, ha ritenuto di poter continuare a valutare, caso per caso, la ricevibilità di richieste di pareri che vengano avanzate direttamente dagli Enti locali (parere n. 2/2004 del 12 maggio 2004; parere n. 6/2004 del 27 luglio 2004; parere n. 1/2006 del 17 gennaio 2006; parere n. 4/2006 del 13 febbraio; parere n. 8/2007 dell'11 maggio 2007), pur dovendo auspicare per il futuro un pieno coinvolgimento del Consiglio delle Autonomie per assicurare la compiuta realizzazione del disegno contemplato dal Legislatore.

La Sezione, in conseguenza, pur rilevando che la richiesta all'esame non è stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, tuttavia, essendo formulata e sottoscritta dal Sindaco, ne dichiara l'ammissibilità (v. in tal senso parere n. 7 / 2007).

2. 2. Sotto il profilo dell'ammissibilità oggettiva, l'attività consultiva intestata alla Corte dei conti da un lato deve restare circoscritta alle "materie di contabilità pubblica", ossia limitatamente alla normativa (e ai relativi atti applicativi) in materia di bilanci e relativi equilibri, acquisizione di entrate, gestione delle spese, disciplina del patrimonio, rendicontazione; dall'altro non può concernere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale, né deve rispondere a quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi. E ciò per evitare il rischio di interferenze e condizionamenti da parte della Corte dei conti nei processi decisionali di spettanza delle Amministrazioni, dovendosi altresì anche evitare di orientare le Amministrazioni medesime nelle scelte di condotte processuali in vertenze di carattere giudiziario.

3. 3. Con la richiesta di parere il Sindaco, dopo aver riportato il contenuto di cui all'art. 2, comma 9 del decreto legge 2 ottobre 2006 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286), recante disposizioni sui pagamenti da effettuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni, *<<...considerato che ad oggi non è stato ancora emanato il prescritto decreto ministeriale, domanda se l'applicazione delle disposizioni previste nell'art. 48 bis sia subordinata all'emanazione del citato decreto, oppure se e con quali modalità, debbano essere applicate>>*.

Si osserva che la disposizione oggetto della richiesta di parere, è stata ex novo introdotta dal decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006 n. 286.

L'art. 2, comma 9, del citato decreto (esattamente riproposto in sede di conversione) prevede che << nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente: "Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in tale caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1">>.

4. La normativa all'odierna attenzione della Sezione, non concerne, pertanto, strettamente la contabilità pubblica.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il primo quesito formulato con la richiesta di parere postula un contenuto strettamente interpretativo circa l'immediata o meno vigenza della prescrizione di legge introdotta dall'art. 2, comma 9 del citato decreto legge, ad avviso della Sezione può riconoscersi ammissibile e compatibile con gli orientamenti ad oggi assunti nello svolgimento della funzione consultiva (in tali termini anche il parere n. 10/2007 della Sezione di controllo per la Basilicata).

La norma, dal momento della sua entrata in vigore, impone alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare, anche in via telematica, prima di effettuare un pagamento a qualunque titolo per un importo superiore a diecimila euro, "...se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo". Se si verifica tale ipotesi, la norma prescrive che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente capitale pubblico non possono procedere al pagamento e devono segnalare tale

circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, affinché provveda all'esercizio delle attività di riscossione.

Al regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze - da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - si affida il completamento delle prescrizioni attraverso la fissazione delle norme di dettaglio, le cosiddette "concrete modalità applicative", connotandolo quale regolamento di esecuzione. Pur dovendosi registrare ad oggi la mancata adozione del regolamento in questione, si segnala che l'unica circolare che consta essere intervenuta sulla materia, contenente i primi chiarimenti, ravvisa analogamente l'immediata obbligatorietà delle norme (circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007 dell'Agenzia delle entrate).

Quanto, perciò, all'ulteriore individuazione o concreta articolazione degli obblighi e delle iniziative già incumbenti a carico di ciascuna Amministrazione a far data dall'entrata in vigore della norma per assolvere il più compiutamente possibile al disposto normativo, tutto ciò esula dalla attività di cognizione della Sezione del controllo in questa sede consultiva, attenendo da un lato ai necessari fattivi e propositivi rapporti di collaborazione e informazione istituzionale da attivarsi tra i diversi Organi e Amministrazioni competenti e richiamati dalla normativa, dall'altro e in conseguenza, ai precisi compiti propri di ciascuno di essi, in ordine ai quali non è consentito pronunciarsi.

Né può questa Sezione pronunciarsi sulle modalità "alternative" - evocate dal Sindaco nella richiesta di parere - eventualmente da assumersi da parte del Comune (e dei restanti Soggetti destinatari delle norme) per il caso della prolungata mancata emanazione del previsto regolamento Ministeriale. Trattasi, infatti, con tutta evidenza, di problematica non rientrante nella contabilità pubblica secondo quanto sopra richiamato e che, viceversa, assumerebbe contenuto direttamente indicativo e orientativo di decisioni e comportamenti propri della sfera dell'amministrazione attiva.

Non sfuggono, ovviamente, all'attenzione della Corte dei conti le possibili numerose conseguenze pregiudiziali per il caso di ritardati pagamenti, che potrebbero determinarsi per effetto - per esempio - di vane iniziative di ricerca sulla esatta qualificazione del proprio creditore quale eventuale debitore del fisco, ma le stesse dovranno trovare la corretta

soluzione e composizione secondo i principi generali e gli ordinari criteri d'imputazione della responsabilità per ritardato adempimento o per inadempimento, previa analitica verifica delle sue cause generatrici.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione

DELIBERA

e nei termini fin qui esposti viene reso il richiesto parere al Comune di Castelsardo

ORDINA

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di Castelsardo, al Direttore generale del Comune e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell' 11 luglio 2007.

IL PRESIDENTE

(prof. avv. Giuseppe Palumbi)

IL RELATORE

(Cons. Avv. Maria Paola Marcia)

Depositata in Segreteria in data 19 luglio 2007.

IL DIRETTORE

(dott.ssa Anna Maria Ferrero)